

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 178/2020
dell'11 dicembre 2020
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1980]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/735 della Commissione, del 2 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'uso di farine di carne e ossa come combustibile negli impianti di combustione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/757 della Commissione, dell'8 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda la tracciabilità di determinati sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/762 della Commissione, del 9 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le norme microbiologiche riguardanti gli alimenti greggi per animali da compagnia, le prescrizioni gli stabilimenti riconosciuti, i parametri tecnici applicabili al metodo alternativo detto processo di gassificazione Brookes e all'idrolisi dei grassi fusi e le esportazioni di stallatico trasformato, determinati tipi di sangue, prodotti sanguigni e prodotti intermedi ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/797 della Commissione, del 17 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le prescrizioni per i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo ⁽⁴⁾.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo I, parte 7.1, punto 9c (Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione), sono aggiunti i trattini seguenti:

- **32020 R 0735**: Regolamento (UE) 2020/735 della Commissione, del 2 giugno 2020 (GU L 172 del 3.6.2020, pag. 3)
- **32020 R 0757**: Regolamento (UE) 2020/757 della Commissione, dell'8 giugno 2020 (GU L 179 del 9.6.2020, pag. 5)

⁽¹⁾ GU L 172 del 3.6.2020, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 179 del 9.6.2020, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 182 del 10.6.2020, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 18.6.2020, pag. 1.

- **32020 R 0762**: Regolamento (UE) 2020/762 della Commissione, del 9 giugno 2020 (GU L 182 del 10.6.2020, pag. 3)
- **32020 R 0797**: Regolamento (UE) 2020/797 della Commissione, del 17 giugno 2020 (GU L 194 del 18.6.2020, pag. 1)”.

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2020/735, (UE) 2020/757, (UE) 2020/762 e (UE) 2020/797 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.